



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 2

DATA PUBBLICAZIONE 10/07/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....	2
1.1.	Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.).....	2
1.2.	Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.).....	2
1.3.	Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.) .....	2
1.4.	Modifiche artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D.) .....	2
1.5.	Decadenza dell'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D.).....	3
1.6.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D.).....	3
1.7.	Precisazione comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D.) .....	3
1.8.	Modifica dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D.) .....	3
1.9.	Modifica dell'art. 51 comma 6 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.) .....	3
1.10.	Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D.).....	4
1.11.	Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.).....	4
1.12.	Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.).....	4
1.13.	D.L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.) .....	4
1.14.	Segreteria L.N.D. ....	5
1.14.1.	Utilizzo campi sportivi – Erba sintetica.....	5
1.14.2.	Dichiarazioni di Inattività .....	5
1.14.3.	Rinuncia Alla Sola Attività Di Calcio A Undici .....	5
1.14.4.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e .....	5
1.14.5.	Provvedimento di Svincolo per Inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti .....	6
1.14.6.	Provvedimento di svincolo dei calciatori per diritto sportivo conseguente a decadenza del tesseramento (Art. 32 BIS N.O.I.F.) – Respinti .....	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	6
2.1.	Segreteria S.G.S. ....	6
2.1.1.	Dichiarazioni di Inattività .....	6
3.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE .....	7

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)**

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.2. Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)**

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2025/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.3. Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione di deroghe all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.4. Modifiche artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

## **1.5. Decadenza dell'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D. la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

## **1.6. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D. contenente i provvedimenti della Procura Federale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.7. Precisazione comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente un'integrazione al comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.8. Modifica dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.9. Modifica dell'art. 51 comma 6 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 11/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.10. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.11. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.12. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.13. D.L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n.9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.14. Segreteria L.N.D.**

### **1.14.1. UTILIZZO CAMPI SPORTIVI – ERBA SINTETICA**

Si precisa che i campi sportivi indicati nel calendario gare allegato settimanalmente al comunicato ufficiale con denominazione “Erba sintetica Attività di Base” possono ospitare esclusivamente gare per l’attività di base.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.14.2. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ**

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. CALCIO SANTENESE

codice 952958

A.S.D. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA

codice 949807

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

### **1.14.3. RINUNCIA ALLA SOLA ATTIVITÀ DI CALCIO A UNDICI**

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare alla sola attività di calcio a undici:

F.C.D. COSSATESE

codice 953672

A.S.D. FUTSAL BUSCA

codice 952263

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i giocatori tesserati per la sola attività di calcio a 11 appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

### **1.14.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E**

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>	<b>Decorrenza</b>
2239587	BORGNA FEDERICO	25/06/2007	ASD CHIERI	04/07/2025
6859492	MONTALBANO NICOLO	08/03/2004	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	08/07/2025
4541174	MANFRONI CRISTIAN	17/11/1994	USD JUVENTUS DOMO	08/07/2025
7085269	SOMMI ANDREA	19/07/2004	USD CARRARA 90	09/07/2025
2121115	DI SPARTI STEFANO	14/06/2005	USD CARRARA 90	09/07/2025

### **1.14.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3204182	MONTEROSSO ALESSANDRO	17/03/2009	SSD CENISIA A R.L.
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa.		

### **1.14.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6951299	PETRASSI NICOLO	12/01/2004	POL. CARIGNANO ASD
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5507013	QUAGLIO TOMMASO	05/11/1999	ASD PONDERANO
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5878852	ESPOSITO MATTEO FELICE	24/04/2001	ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5886926	CORDERO GIANLUCA	22/03/2001	ASD S.D. SAVIO ASTI
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
6598840	CANTARELLA MATTEO	20/05/2001	ASDC CANELLI 1922
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5163122	DE TOMASI ALESSANDRO	24/11/1999	ASD PIEDIMULERA
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
6568755	PAPPALARDO FEDERICO	27/06/2001	ASD ARONA CALCIO
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ**

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. SANTALESSANDRO ANSPI ASD  
A.S.D. ASD U.C. ALTA VALLE SUSA  
ASD ACCADEMIA BACIGALUPO

codice 941192  
codice 953656  
codice 962870

### 3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo, nella riunione del 9/7/2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2**

Il Sostituto Giudice Sportivo,

- con riferimento all'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD valevole per il Campionato Under 15 Femminile Fase 2 - girone C, disputato in data 1/06/ 2025 in Torino (TO)

- visto il referto di gara redatto dall'arbitra dell'incontro,
- richiamato il provvedimento del Giudice Sportivo come pubblicato su C.U. n. 131 del 5 giugno 2025, con cui erano richieste alla Procura Federale ulteriori indagini in merito ai fatti accaduti nel contesto dell'incontro citato;
- letti gli atti d'indagine e gli accertamenti disposti dalla Procura Federale, trasmessi a questo Ufficio con Prot. 548/72pfi-of 24-25/PM/pdd del 4 luglio 2025, che hanno consentito di ricostruire gli avvenimenti accaduti nel contesto dell'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD,
- visti gli articoli 4, 8, 10 commi 1 e 2, 50, 61 CGS e 66 NOIF

#### **DELIBERA**

1. di inibire il dirigente della società SAN GIORGIO GSD sig. Stefano NOTA fino alla data del 31 dicembre 2025; a) per avere convocato la giocatrice Beatrice BUZDUGAN (anno 2008) al fine di farle disputare l'incontro in luogo della calciatrice Sofia Marino, quel giorno assente; b) per aver richiesto al giocatore della prima squadra del San Giorgio sig. Matteo BAVA di presenziare quale allenatore della partita in oggetto, nonostante ben conoscesse che lo stesso non fosse in possesso del tesserino rilasciato dal settore tecnico FIGC e, c) per il comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitra a fine partita, rifiutando di consegnare alla stessa i documenti di riconoscimento delle ragazze convocate per l'incontro;
2. di squalificare il giocatore della società SAN GIORGIO GSD sig. Matteo BAVA fino alla data del 30 settembre 2025 per aver partecipato all'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD quale allenatore della società San Giorgio senza essere in possesso del tesserino rilasciato dal settore tecnico FIGC;
3. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GSD Beatrice BURZDUGAN per la durata di 2 giornate, per aver tentato di sostituirsi alla compagna di squadra Sofia Marino, pur nella evidente consapevolezza di non poter partecipare all'incontro per limiti di età;
4. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GDS Lucrezia CALOSSO per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;
5. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GDS Morena ALIBERTI per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;

6. di squalificare la giocatrice della società CIT TURIN Sofia SENATORE per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;
7. di sanzionare la società SAN GIORGIO GSD con l'ammenda di € 300,00 per il comportamento del proprio dirigente Stefano NOTA e dei giocatori Matteo BAVA e Beatrice BURZDUGAN che, a diverso titolo meglio precisato nella descrizione a ciascuno di essi riferita, hanno cercato di influire sul regolare svolgimento della gara e, in ogni caso, hanno tenuto un comportamento contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità.

A sostegno dell'affermazione di responsabilità e delle sanzioni come sopra irrogate si osserva sinteticamente quanto segue.

Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti, deve essere in primo luogo ribadita la natura di fede privilegiata spettante ai rapporti ed alle dichiarazioni della direttrice di gara, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 CGS, agli atti di indagine della Procura federale.

Nell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 21 giugno 2025, l'arbitra Sig.ra Anna Albano ha sostanzialmente confermato che al momento dell'appello una ragazza aveva alzato il braccio alla chiamata della giocatrice Sofia MARINO, ma *"non era effettivamente quella che diceva di essere, ovvero si spacciava per la giocatrice Marino Sofia"*.

Alla richiesta di chiarimenti, i dirigenti presenti della San Giorgio contattavano il Direttore Sportivo Stefano NOTA che faceva depernare il nominativo della giocatrice MARINO dalla lista.

Al termine dell'incontro il sig. NOTA rifiutava di consegnare all'arbitra i documenti di riconoscimento delle ragazze, sostenendo che erano minorenni e che, a partita terminata, non sussistevano ulteriori doveri nei confronti dell'arbitro stesso.

I successivi accertamenti, in particolare le dichiarazioni rilasciate dal sig. NOTA, confermavano quanto emerso, e, inoltre, facevano emergere il nominativo della giocatrice che avrebbe dovuto "sostituire" la MARINO, la calciatrice Beatrice BUZDUGAN (classe 2008), a dire del NOTA convocata solo come assistente arbitrale.

La definitiva conferma che la BUZDUGAN avrebbe dovuto giocare in luogo della Marino (e non già lì presente solo come assistente arbitrale) si evince dalle dichiarazioni rese della signora Beatrice MEIRANO, dirigente della società CIT Turin LDE, che ha visto la ragazza togliersi la divisa da gioco (che quindi aveva addosso) e accomodarsi in tribuna.

Dalle dichiarazioni del sig. Stefano NOTA, dietro domanda del Procuratore, è altresì emerso che a sedere in panchina per quella partita era stato il sig. Matteo BAVA, giocatore della prima squadra e non in possesso di regolare tesserino (il sig. BAVA confermerà poi la circostanza).

Non sussistono dunque dubbi in ordine alla responsabilità del dirigente sig. Stefano NOTA in ordine al fatto di aver tentato di sostituire una calciatrice con altra che non aveva i requisiti per la partecipazione all'incontro, per aver chiesto al sig. BAVA di ricoprire l'incarico di allenatore senza avere il prescritto tesserino e per aver rifiutato di consegnare all'arbitro i documenti delle calciatrici del San Giorgio.

Allo stesso modo appare accertata la responsabilità del sig. BAVA che ha accettato di sedersi in panchina quale allenatore, senza possedere i requisiti, come quella della calciatrice Beatrice BUZDUGAN che, se non scoperta, avrebbe verosimilmente giocato l'incontro e comunque, al momento dell'appello iniziale, alzò il braccio rispondendo alla chiamata della calciatrice Sofia Marino. Le indagini della Procura Federale si sono poi dovute arrestare in ragione della mancata risposta alla convocazione per l'audizione delle ulteriori giocatrici Lucrezia CALOSSO, Morena ALIBERTI (San Giorgio) e Sofia SENATORE (Cit Turin): non si è potuto quindi appurare se, come sostenuto a fine gara dai dirigenti del CIT Turin, anche la calciatrice del San Giorgio Lucrezia CALOSSO ha giocato in luogo della calciatrice Morena ALIBERTI.

Vi sono alcuni indizi in tal senso (la mancata risposta all'arbitro a fine gara della stessa CALOSSO, la mancata partecipazione alla convocazione di tutte le calciatrici coinvolte all'episodio), ma esistono, per contro, elemento di segno contrario (in particolare le dichiarazioni del sig. BAVA, che ha peraltro anche sostituito la giocatrice, e del NOTA che ha riferito come la ALIBERTI sia stata accompagnata al campo dal precedente allenatore) che non consentono di attribuire con certezza la circostanza della sostituzione di persona a tale ipotesi.

Sulla base di quanto esposto, ed in particolare del valore profondamente diseducativo della condotta posta in essere in particolare dal sig. Stefano NOTA, anche a fronte della giovanissima età delle calciatrici coinvolte, appare equo e congruo il trattamento sanzionatorio sopra indicato.

## **TORNEO JUNIORES UNDER 19 2025 – ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CIREGGIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo,

- con riferimento all'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO valevole per il Torneo Juniores Under 19 – 2025 – organizzato dalla Società Cireggio, disputato in data 24/5/2025 in Cireggio Omegna (VB),

- visto il referto di gara redatto dall'arbitra Giulia Sgrò (Sez. VCO);
- vista la dichiarazione suppletiva al referto di gara trasmessa dalla medesima in data 24/5/2025;
- richiamato il provvedimento del Sostituto Giudice Sportivo, pubblicato su C.U. n. 128 del 29/5/2025, con cui erano richieste alla Procura Federale ulteriori indagini in merito ai fatti accaduti nel contesto dell'incontro citato;
- visti gli atti di indagine e gli accertamenti disposti dalla Procura Federale (trasmessi a questo Ufficio con Prot. 73pfi-of 24-25 dell'8/7/2025), ed in particolare la Relazione Conclusiva del Procedimento redatta dal Collaboratore della Procura Federale FIGC, che hanno consentito di ricostruire i fatti di rilevanza disciplinare accaduti nel contesto dell'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO;
- visti gli artt. 28, 50, 61 del C.G.S.

### **DELIBERA DI IRROGARE**

- al Dirigente della Società Libertas Vaprio sig. BARBAVARA Michele la sanzione dell'inibizione fino al 30/11/2025, per aver tenuto nei confronti della direttrice di gara, prima dell'inizio dell'incontro, un comportamento di natura discriminatoria, comportante, direttamente o indirettamente, denigrazione o offesa per motivi di sesso;
- alla Società Libertas Vaprio la sanzione dell'ammenda di € 300,00 per il descritto comportamento del Dirigente sig. BARBAVARA Michele e per il comportamento discriminatorio tenuto, nei confronti della direttrice di gara, dai calciatori della medesima società prima dell'inizio dell'incontro;

A giustificazione delle sanzioni come sopra irrogate si osserva sinteticamente quanto segue.

Nella dichiarazione suppletiva di referto 24/5/2025 e nell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 18/6/2025, l'arbitra Sig.na Giulia Sgrò ha riferito:

- che il dirigente BARBAVARA, prima dell'inizio dell'incontro, nell'atto di consegnarle, in prossimità della soglia di ingresso dello spogliatoio, la distinta della propria squadra, le aveva appoggiato la mano sinistra sul fianco destro all'altezza dell'ombelico trattenendovela per un paio di secondi. Lei si era subito allontanata, profondamente turbata dall'accaduto;
- che poco dopo, il medesimo dirigente, al termine dell'appello dei calciatori della squadra della Libertas Vaprio, all'interno dello spogliatoio della stessa, le aveva fatto l'occhiolino, provocando immediate reazioni di ilarità e di scherno nei giocatori presenti;
- che al momento dell'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio confabulavano e sghignazzavano, proprio a motivo della sua presenza in campo come direttore di gara di sesso femminile. A questo punto lei interveniva con fermezza per far immediatamente cessare il comportamento molesto dei calciatori. L'accaduto veniva percepito dai calciatori della squadra avversaria Cireggio che ne rimanevano

visibilmente sconcertati. In particolare il capitano di tale squadra, Goumri Ahmed, le aveva rivolto uno sguardo che lei aveva interpretato come manifestazione di solidarietà e rassicurazione.

Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti, deve essere in primo luogo ribadita la natura di fede privilegiata spettante ai rapporti ed alle dichiarazioni della direttrice di gara. La versione dei fatti come sopra riportata è inoltre confermata dal dirigente della Soc. Cireggio, sig. Luciano Ricappi (dichiarazioni 27/6/2025) che era stato messo al corrente della condotta del BARBAVARA dalla stessa direttrice di gara, ancora profondamente turbata. Lo stesso Ricappi, al momento dell'ingresso delle squadre in campo, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio *"sghignazzavano e facevano commenti sull'arbitro donna"*, provocando la ferma reazione della stessa (*"io sono qui per arbitrare, non voglio sentire commenti sulla mia persona"*). Infine sempre Ricappi ha riferito che a fine gara aveva sentito un calciatore, da lui non identificato, della Libertas Vaprio rivolgersi ai compagni di squadra con le testuali parole *"dovremo chiedere scusa all'arbitro"*. Si tratta, all'evidenza, di una manifestazione di respiscenza che non avrebbe senso se non traesse origine da un comportamento percepito come censurabile e sconveniente dagli stessi calciatori della Libertas Vaprio. Quest'ultima circostanza era stata riferita da Ricappi all'arbitro che, nella sua audizione del 18/6/2025, ha riferito di aver identificato in Bottini Michael il calciatore della Libertas Vaprio che si era interrogato sull'opportunità delle scuse a fine gara. Il Bottini non si è presentato alla convocazione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale (adducendo una motivazione accettabile).

Il calciatore della società Cireggio Ahmed Goumri ha confermato (audizione 27/6/2025) di aver notato il comportamento di scherno dei giocatori avversari e il disappunto manifestato dall'arbitra, ed ha aggiunto di aver provato dispiacere nei suoi confronti.

Il calciatore Francesco Bertoli, della società Cireggio, ha riferito di aver sentito, all'ingresso delle squadre in campo, un calciatore avversario pronunciare una frase attinente l'identità sessuale dell'arbitro, provocando la reazione di rimprovero della medesima e quella di ilarità dei giocatori della Libertas Vaprio.

Il calciatore della Libertas Vaprio Mattia Notamo ha ammesso esservi stato, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, *"qualche sghignazzo di troppo"* (a suo dire però attribuibile ai calciatori avversari), di aver pronunciato la frase *"finalmente ci arbitra una ragazza"*, e di aver avuto, a fine gara, il pensiero di andare a chiedere scusa all'arbitra, ma non di non averlo poi fatto.

Il calciatore della Libertas Vaprio Davide Sacco ha confermato che a fine gara qualche suo compagno di squadra aveva manifestato il desiderio di andare a scusarsi con l'arbitra per quanto successo prima dell'inizio della gara. Il Sacco ha anche riferito che gli era giunta voce che BARBAVARA avesse fatto l'occholino all'arbitra, ma aveva pensato che ciò fosse dipeso da un "tic" che il dirigente aveva all'occhio ed alla mascella. Quest'ultima affermazione è evidentemente frutto di un'impressione del tutto superficiale e soggettiva che non trova alcun riscontro negli atti.

Il sig. BARBAVARA non si è presentato alla convocazione del rappresentante della Procura Federale perché recentemente è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro.

Per quanto attiene alla qualificazione dei fatti si ritiene che la condotta posta in essere dal dirigente Barbavara integri il comportamento discriminatorio previsto dall'art. 28 C.G.S. Il tocco del fianco, seppur repentino e non attinente una zona propriamente erogena, costituisce un gesto, assolutamente gratuito e non giustificato dai ruoli ricoperti dal dirigente e dall'ufficiale di gara, che implica una molesta intromissione nella sfera corporea dell'arbitro di genere femminile. Al di là di quali potessero essere le intenzioni del BARBAVARA, è indubbio che l'atto, improvviso ed ingiustificato, sia stato percepito dall'arbitra come un'indebita e perturbante ingerenza fisica nella propria dimensione sessuale. La connotazione <<di genere>> dell'episodio trova indiscutibile conferma nel successivo gesto dell'occholino (notoriamente evocativo di una sorta di complicità sentimentale o sessuale tra l'autore ed il destinatario) e nella reazione di ilarità e di scherno dei calciatori presenti che hanno insistito in battute e sghignazzi, percepiti dall'arbitra come diretti al suo indirizzo e correlati alla sua identità sessuale, fino all'ingresso delle squadre in campo. Anche il comportamento dei calciatori della società Libertas Vaprio, chiaramente indotto e fomentato da quello ben più grave del Barbavara, deve dunque essere qualificato come discriminatorio ai sensi dell'art. 28. Non essendo stato identificato alcun calciatore di tale Società coinvolto personalmente nell'episodio, si ritiene che dei fatti ascritti ai calciatori, oltre a quelli posti in essere dal dirigente, debba essere chiamata a rispondere la Società stessa.

Alla luce di quanto esposto, ed in particolare del valore profondamente diseducativo (per l'inaccettabile messaggio culturale che esprime) della condotta posta in essere dal dirigente BARBAVARA, a fronte della giovanissima età dei calciatori coinvolti, nonché del grave turbamento emotivo sofferto dall'arbitra, sia nella sua identità di genere che nella sua dignità professionale, appare equo e congruo il trattamento sanzionatorio sopra indicato, anche tenendo conto della grave compromissione, sopravvenuta ai fatti, delle condizioni di salute del BARBAVARA.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24 Luglio 2025**

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 10 Luglio 2025**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)